

Rep. n.

SCRITTURA PRIVATA

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE)

**CONTRATTO DI CONCESSIONE OSSARI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE**

L'anno, il giorno del mese di, nella
residenza comunale, con la presente scrittura privata non autenticata,
avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,
sono comparsi;

A), che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Santa
Maria a Vico, codice fiscale 80004570612, che rappresenta nella sua
qualità di Responsabile con D.S. n.del, del Settore
"Urbanistica-Cimiteri", di seguito nel presente atto denominato
semplicemente "ente concedente";

B) nata/o il a e residente a
.....alla,

C/F. ;

(di seguito nel presente atto denominato semplicemente "concessionario")

PREMESSO CHE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.del
....., il Comune di Santa Maria a Vico (CE) approvava il
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, ai sensi del DPR n. 285 del

10.09.1990 ss.mm.ii.;

Con deliberazione della Giunta Comunaledel avente

oggetto “.....; ”

Con determina n. del è stato approvato lo schema di

avviso pubblico relativo all’assegnazione degli ossari di cui in precedenza,

approvando contestualmente lo schema relativo al modulo di richiesta e

richiamando i prezzi da applicare previsti e definiti in sede di approvazione

del progetto;

Con Determina Dirigenziale n. del è stato approvato

l’elenco degli assegnatari, di cui all’avviso pubblico prot. n. del

..... approvato con determina n.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le citate parti, come sopra individuate e qualificate, mentre ratificano e

confermano la precedente narrativa, che forma parte integrante e

sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Il Comune di Santa Maria a Vico, in persona del Responsabile del

settore “Urbanistica-Cimiteri” come sopra generalizzata, concede alla

..... – concessionaria/o - che accetta, si obbliga e stipula

per sé e per i soggetti individuati dall’art.52 del vigente regolamento di

Polizia Mortuaria, la concessione dell’ossario n..... Modulo n.colonna n.

..... fila n..... posto nel Cimitero di questo Comune.

ART. 2 – La presente concessione cimiteriale ha durata di anni,

decorrenti dalla data di stipula del presente atto.

ART. 3 – Per la presente concessione cimiteriale, il concessionario ha

corrisposto al Comune di Santa Maria a Vico la somma di Euro

(diconsi Euro) quale canone concessorio dell'ossario come individuato in sede di approvazione del progetto, mediante versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale, come da documentazione agli atti.

ART. 4 – La presente concessione si intende fatta ed accettata tra le parti, ed operante alle condizioni, modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno di seguito ed in proposito essere emanate.

ART. 5 – La presente concessione conferisce il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile.

ART. 6 - La concessione può essere rinnovata su richiesta dei concessionari o dei loro discendenti o ascendenti diretti. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari, e parimenti, costituisce facoltà discrezionale del comune acconsentirlo.

ART. 7 - Alla scadenza il Comune rientra nella disponibilità dell'area, degli ossari e provvede alla liberazione dei resti mortali o delle ceneri ed al loro collocamento in ossario o cinerario comune, sempre che il concessionario o i suoi aventi causa non richiedano la tumulazione dei resti e delle ceneri in cellette ossario o cinerarie.

ART. 8 – L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adottare in ogni tempo, in aggiunta, modifica o revoca delle vigenti disposizioni, nuove norme per i cimiteri e le relative concessioni, a cui i concessionari e i suoi

eredi dovranno incondizionatamente sottostare.

ART. 9 – La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private

spetta ai concessionari per le parti da lui costruite od installate.

ART. 10 – Il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di

danneggiamento o di distruzione dell'oggetto della concessione, a qualsiasi

causa essi siano imputabili;

ART. 11 – Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono

applicabili le norme del regolamento di polizia mortuaria, approvato con

DPR 10 settembre 1990, n. 285 ss.mm.ii. e di quello comunale, approvato

con delibera di C.C n. 05 del 11.03.2016 nonché alle norme generali sulle

concessioni demaniali.

ART. 12 – l'ente concedente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

(GDPR) informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nella

presente concessione. Il concessionario, con la sottoscrizione della

presente concessione, acconsente fin d'ora alla gestione ed alla

comunicazione dei citati dati per le finalità connesse al corretto e puntuale

adempimento degli obblighi, all'assolvimento degli oneri e all'esercizio dei

diritti discendenti dalla presente concessione e per ogni altra finalità a cui

l'Ente concessionario sia legittimato.

ART. 13 – Le spese per i bolli, diritti, registrazione e tutte quelle eventuali

conseguenziali che possono occorrere, sono a carico del concessionario.

ART. 14 – Si da atto che lo schema di concessione è stato approvato

con.....

ART. 15 - Il presente contratto, sarà sottoposto a registrazione solo in caso

d'uso (ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 2, parte seconda, della

tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 - circolare ministeriale n. 126

del 15.05.1998) con spese a carico della parte soccombente.

ART. 16 - Per tutto quanto non è stato previsto nel presente atto le parti

contraenti si richiamano alle disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Ente Concedente

Il concessionario
